

MUNICIPIO

Osservazioni del Municipio al rapporto della Commissione delle petizioni del 1° ottobre 2009 sulla mozione no. 3480 del 17 novembre 2008 degli on.li Giovanni "Gianni" Cattaneo e Melitta Jalkanen (Verdi), intitolata "Più trasparenza per le votazioni del Consiglio Comunale"

All'on.do
Consiglio Comunale
Lugano

Lugano, 20 novembre 2009

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

richiamato l'art. 40 cpv. 6 del Regolamento comunale, presentiamo le nostre osservazioni al rapporto della Commissione delle petizioni sulla mozione no. 3480 del 17 novembre 2008 degli on.li Giovanni "Gianni" Cattaneo e Melitta Jalkanen (Verdi), denominata "Più trasparenza per le votazioni del Consiglio Comunale"

La mozione

Trattasi di una mozione in forma generica. I mozionanti - rilevando come i cittadini, eleggendoli, hanno riposto nei consiglieri comunali la loro fiducia - ritengono che sia di grande importanza conoscere il voto dei singoli consiglieri, in quanto sintetizza la loro opinione su ogni trattanda, e per interposta persona quella dei cittadini che li hanno eletti. Attualmente il risultato delle votazioni viene pubblicato all'Albo comunale ma il cittadino non presente nella Sala del Legislativo non ha la possibilità di conoscere il voto dei consiglieri comunali che lo rappresentano.

Considerando come tale sala sia da qualche anno informatizzata, che ad esempio per le votazioni in Consiglio nazionale viene pubblicato il protocollo di voto nominativo, propone che questo possa essere il caso anche per quanto attiene le votazioni in sede di Consiglio Comunale, in modo che si possa evincere il voto di ogni singolo consigliere e che questo lo sia sul sito web del Comune.

Questo anche in ossequio al principio della trasparenza e dell'informazione dell'ente pubblico nei confronti della cittadinanza.

Il parere della Commissione

La Commissione, sottolineando come la mozione è apparsa interessante e attuale, menziona di averla esaminata sia da un punto di vista della fattibilità tecnica come pure da un punto di vista giuridico.

Riguardo al primo aspetto, ha ritenuto il progetto realizzabile, non implicando interventi o lavori sproporzionati, rilevando come anche la spesa per intervenire sul software, tra i 6 e 10'000 franchi, non appare eccessiva.

Per quanto attiene alla situazione giuridica viene fatto rilevare che contrariamente a quanto è previsto a livello federale, per la camera bassa, ossia il Consiglio nazionale, ove la pubblicazione sotto forma di elenco nominativo del risultato del voto elettronico è chiaramente supportato da una base legale, questo non è il caso a livello comunale: la LOC - come pure il Regolamento comunale (RCom) - prevede infatti il voto per alzata di mano, quello per appello nominale costituendo un'eccezione.

Essendo pertanto la proposta sprovvista di una chiara base legale, la Commissione delle petizioni propone di respingere la mozione, evidenziando che per giungere a quanto auspicato dai mozionanti, i Granconsiglieri vanno sollecitati a procedere alla modifica delle disposizioni vigenti in materia.

Le considerazioni del Municipio

Come rileva la Commissione, per poter dar seguito positivo alla proposta dei mozionanti, sarebbe risultata necessaria una base legale che nelle circostanze, come evidenziato dalla stessa, non risulta essere presente nel nostro ordinamento giuridico,

E unicamente a livello federale, e per il solo Consiglio nazionale che questa procedura appare codificata, e questo agli art. 57 del proprio Regolamento (RCN) del 3.10.2003.

Art. 57 Pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

- 1 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
- 2 Il presidente comunica il risultato della votazione.
- 3 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.
- 4 Sull'elenco nominativo si menziona per ogni deputato se ha votato «sì» o «no», se si è astenuto o se non ha partecipato al voto. Se un deputato non ha partecipato al voto perché assente per svolgere un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, se ne indica questa ragione.

Per gli altri "parlamenti" questo non risulta essere il caso. Infatti, a livello federale, il Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS) del 20.6.2003 (che precede quello del Consiglio nazionale di ca. tre mesi) non ne fa menzione nel senso che l'espressione del voto di ogni singolo consigliere può essere conosciuta unicamente se la votazione, giusta l'art. 46, si svolge per appello nominale, e questo se viene richiesta da almeno 10 deputati. Lo stesso dicasi per il Gran Consiglio, come prevede l'art. 72 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17.12.2002, se l'appello nominale

viene richiesto da almeno 10 deputati o da un gruppo (almeno 5 membri, art. 10 cpv. 2) e pure per i legislativi comunali, come evidenzia anche la Commissione delle petizioni nel suo rapporto, con l'art. 60 cpv. 1 e 2 LOC, del seguente tenore: *"Il consiglio comunale vota per alzata di mano e Esso vota per appello nominale o ...(omissis)... se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione"* , formulazione ripresa dall' art. 35 del Regolamento comunale.

Su questa specifica problematica il Municipio si era già espresso in occasione delle osservazioni 15 marzo 2007 al rapporto 5 ottobre 2006 della Commissione delle petizioni sulla mozione no. 3289 del 14 giugno 2006 degli on.li G. Macchi, U. Marra e N. Stojanovic per un Consiglio Comunale più trasparente: in tale occasione così ci si era espressi: *"Non lo è per contro, senza una modifica dell'attuale quadro legislativo di riferimento, quello giuridico, dal momento che l'indicazione di come ha votato ogni singolo consigliere corrisponde al voto per appello nominale; sistema che, come sopra riferito, può essere utilizzato solo se deciso dal Legislativo prima di ogni singola votazione. Tale modalità di pubblicazione andrebbe quindi oltre quanto consentito dalla attuali disposizioni legali, e non può essere condivisa dal Municipio"* e *"Esso è invece contrario alla pubblicazione delle intenzioni di voto per ogni singolo consigliere (se non decisa, prima di ogni singola votazione, dallo stesso Legislativo secondo le vigenti disposizioni)"*. Anche a dipendenza di tale presa di posizione i mozionanti avevano risolto di ritirare la mozione e il CC , nella seduta del 7.5.2007, non aveva proceduto alla relativa votazione.

Non possiamo che ribadire tale nostro parere, dal momento che il quadro giuridico non è mutato, tanto più che quanto richiesto con la mozione non è neppure previsto a livello di Gran Consiglio, ove pure, con la nuova sala nel Palazzo delle Orsoline, inaugurata nel maggio 2003, è stato predisposto il voto elettronico, come da richiesta di cui al messaggio 5313 del 22.10.2002, ma neppure presso il Consiglio degli Stati, la nostra Camera alta, ove oltretutto il voto per appello nominale è utilizzato con estrema parsimonia.

Senza dimenticare, da un punto di vista tecnico ed economico che, se si tratta di un problema risolvibile, non si può dire che i costi siano indifferenti, rispettivamente che implica comunque pur sempre un certo qual lavoro amministrativo.

Aderendo quindi anche alle conclusioni cui è giunto il rapporto della Commissione delle Petizioni, il Municipio per i motivi che precedono, invita codesto onorando consesso a respingere la mozione no. 3480 del 17 novembre 2008.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. dipl. ETH G. Giudici

Lic. jur. M. Delorenzi

Ris.mun. 18.11.2009